



**DETERMINAZIONE
del
SEGRETARIO GENERALE**

n. 62 del 12.2 GEN, 2024

Città di Modica

OGGETTO: adempimenti di cui all'art 130 del D.Lgs 104/2010 in ordine alla sentenza n. 3342/2023 del 09.11.2023 del TAR Catania.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la sentenza TAR Sicilia Sezione Staccata di Catania Sezione II n. 3342/2023 REG.PROV.COLL resa nel procedimento n. 1347/2023 REG.RIC. proposta da Corrado Roccasalvo c/Comune di Modica e nei confronti di Roberta Trombadore e Luca Nicastro per l'annullamento:

- a) del verbale delle operazioni dell'Ufficio Elettorale Centrale in data 19 giugno 2023 e l'atto di proclamazione degli eletti, resi all'esito della consultazione elettorale del 28 e 29 maggio 2023 per l'elezione del Sindaco e di 24 Consiglieri del Comune di Modica, relativamente all'elenco dei candidati della lista 11 "Modica al Centro Monisteri Sindaco" non eletti, in cui è stata attribuita al ricorrente la cifra individuale di 4258, con 434 voti di preferenza, con collocazione al secondo posto dei non eletti e in posizione successiva alla candidata Roberta Trombadore, collocata quale prima dei non eletti con cifra individuale di 4259 e 435 voti di preferenza;
- b) del medesimo verbale delle operazioni dell'Ufficio Elettorale Centrale del 19.06.2023 relativamente alla "determinazione della graduatoria dei candidati in seno a ciascuna lista in base alla cifra individuale da ciascuna di essi riportata", nelle parti in cui riportando 434 voti di preferenza e la cifra individuale di 4258 del ricorrente, non sono stati attribuiti al medesimo 15 voti di preferenza conseguiti nella Sezione elettorale 48, per essere stati erroneamente attribuiti al candidato Luca Nicastro;

Rilevato che tale sentenza accoglie il suddetto ricorso e, per l'effetto, dispone la correzione del risultato elettorale nei termini di cui in motivazione e ordina la correzione materiale del menzionato prospetto dei voti di preferenza dell'Ufficio Elettorale Centrale e del verbale Mod. 41 CS, ordinando che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa;

Preso atto della trasmissione della suddetta sentenza con pec della Segreteria del TAR in data 09.11.2023 al Sindaco di Modica per gli adempimenti di legge;

Visto l'art. 130, comma 8, del D.Lgs 104/2010 che recita: *"La sentenza è immediatamente trasmessa in copia, a cura della segreteria del tribunale amministrativo regionale, al Sindaco, alla giunta provinciale, alla giunta regionale, al presidente dell'ufficio elettorale nazionale, a seconda dell'ente cui si riferisce l'elezione. Il comune, la provincia o la regione della cui elezione si tratta provvede, entro ventiquattro ore dal ricevimento, alla pubblicazione per quindici giorni del dispositivo della sentenza nell'albo o bollettino ufficiale dell'ente interessato a mezzo del segretario che ne è diretto responsabile. In caso di elezioni relative a comuni, province o regioni, la sentenza è comunicata anche al prefetto. Ai medesimi incumbenti si provvede dopo il passaggio in giudicato della sentenza annotando sulla copia pubblicata la sua definitività"*;

Visto altresì l'art. 130, comma 11 del D.Lgs 104/2010 che recita: “L'ente comunale, provinciale o regionale, della cui elezione si tratta, comunica agli interessati la correzione del risultato elettorale”;

Vista la nota pec acquisita al prot. n. 187 del 02.01.2024, con cui il legale del Sig. Roccasalvo Corrado invita il Sindaco ed il Segretario Generale di questo Comune a provvedere in ordine agli adempimenti previsti dall'art. 130 CPA in relazione alla suddetta sentenza TAR n. 3342/2023;

Ritenuto di provvedere in ordine a quanto sopra;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto L'OREL;

Vista la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

1. Di disporre, per le ragioni di cui in premessa e qui da intendersi richiamate, la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente per giorni 15 consecutivi della sentenza TAR Sicilia Sezione Staccata di Catania Sezione II n. 3342/2023 REG.PROV.COLL, resa nel procedimento n. 1347/2023 REG.RIC., proposta da Corrado Roccasalvo c/o Comune di Modica e nei confronti di Roberta Trombadore e Luca Nicastro;
2. Di disporre la correzione materiale del prospetto dei voti di preferenza dell'Ufficio Elettorale Centrale e del verbale Mod. 41 CS nei termini individuati dalla suddetta sentenza TAR;
3. Di comunicare la correzione del risultato elettorale come individuata in sentenza ed operata nei termini di cui al punto 2 ai soggetti interessati:
 - Sig. Corrado Roccasalvo
 - Sig.ra Roberta Trombadore
 - Sig. Luca Nicastro;
4. Di trasmettere il presente atto al Tribunale di Ragusa, alla Prefettura di Ragusa, al Sindaco di Modica, al Presidente del Consiglio comunale di Modica ed al Referente della Lista 11 “Modica al Centro Monisteri Sindaco”;
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento a termini di legge.


Dichiara, ai sensi dell'art. 8 “Conflitto di interessi” del codice di comportamento approvato con deliberazione G.C. n. 285/2020, che in ordine al presente atto non sussiste in capo allo scrivente ipotesi di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 190/2012

Il Segretario Generale
Giampiero Bella



Publicato il 09/11/2023

N. 03342/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01347/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1347 del 2023, proposto da Corrado Roccasalvo, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Piccolo Salafia e Marta Castagnetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Modica, non costituito in giudizio;

nei confronti

Luca Nicastro, Roberta Trombadore, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

a) del verbale delle operazioni dell'Ufficio Elettorale Centrale in data 19 giugno 2023 e l'atto di proclamazione degli eletti, resi all'esito della consultazione elettorale del 28 e 29 maggio 2023 per l'elezione del Sindaco e di 24 Consiglieri del Comune di Modica, relativamente all'elenco dei candidati della lista 11 "Modica al Centro Monisteri Sindaco" non eletti, in cui è stata attribuita al ricorrente la cifra individuale di 4258, con 434 voti di preferenza, con collocazione al secondo posto dei non eletti e in posizione successiva alla candidata Roberta

Trombadore, collocata quale prima dei non eletti con cifra individuale di 4259 e 435 voti di preferenza; b) del medesimo verbale delle operazioni dell'Ufficio Elettorale Centrale del 19 giugno 2023 relativamente alla "determinazione della graduatoria dei candidati in seno a ciascuna lista in base alla cifra individuale da ciascuna di essi riportata", nelle parti in cui, riportando 434 voti di preferenza e la cifra individuale di 4258 del ricorrente, non sono stati attribuiti al medesimo 15 voti di preferenza conseguiti nella Sezione elettorale 48, per essere stati erroneamente attribuiti al candidato Luca Nicastro;
e per la relativa correzione
del risultato elettorale.

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2023 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, chiedendo la correzione del relativo risultato elettorale, ha impugnato:
a) il verbale delle operazioni dell'Ufficio Elettorale Centrale in data 19 giugno 2023 e l'atto di proclamazione degli eletti, resi all'esito della consultazione elettorale del 28 e 29 maggio 2023 per l'elezione del Sindaco e di 24 Consiglieri del Comune di Modica, relativamente all'elenco dei candidati della lista 11 "Modica al Centro Monisteri Sindaco" non eletti, in cui è stata attribuita al ricorrente la cifra individuale di 4258, con 434 voti di preferenza, con collocazione al secondo posto dei non eletti e in posizione successiva alla candidata Roberta Trombadore, collocata quale prima dei non eletti con cifra individuale di 4259 e 435 voti di preferenza; b) il medesimo verbale delle operazioni dell'Ufficio Elettorale Centrale del 19 giugno 2023 relativamente alla "determinazione della graduatoria dei candidati in seno a ciascuna lista in base alla cifra individuale da

ciascuna di essi riportata”, nelle parti in cui, riportando 434 voti di preferenza e la cifra individuale di 4258 del ricorrente, non sono stati attribuiti al medesimo 15 voti di preferenza conseguiti nella Sezione elettorale 48, per essere stati erroneamente attribuiti al candidato Luca Nicastro.

In sintesi, nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in fatto e in diritto quanto segue: a) il ricorrente è stato candidato alla carica di Consigliere del Comune di Modica con la lista n. 11 “Modica al Centro Monisteri Sindaco” in occasione delle elezioni svoltesi il 28 e 29 maggio 2023; b) con tale lista, collegata al candidato a Sindaco che è stato eletto, hanno concorso alla carica di Consigliere anche gli odierni controinteressati; c) all’esito delle operazioni concluse della Sezione Centrale in data 19 giugno 2023, con proclamazione degli eletti a Consigliere nel relativo verbale Mod. 41 CS, la Sezione ha indicato che il ricorrente aveva riportato 434 voti di preferenza e la cifra individuale di 4258 (determinata dalla somma fra i 3824 voti di lista e i predetti 434 voti di preferenza, in tutte le sezioni); d) la candidata Roberta Trombadore ha, invece, riportato 435 voti di preferenza e la cifra individuale di 4259, mentre il candidato Luca Nicastro ha riportato 68 voti di preferenza e la cifra individuale di 3892; e) come risulta dal rigo della Sezione 48 del verbale Mod. 41 CS/3, per la lista 11 la Sezione centrale non ha attribuito al ricorrente i 15 voti di preferenza ottenuti in tale Sezione, attribuendoli invece al candidato Luca Nicastro, che nella Sezione 48 non aveva ottenuto alcun voto; f) nel rigo della Sezione 48 del verbale Mod. 41 CS/3 per la lista 11, infatti, sono stati erroneamente riportati quindici voti in favore del candidato Nicastro e zero voti per il candidato Roccasalvo, anziché il contrario, come effettivamente avvenuto ed attestato dal verbale delle operazioni elettorali della Sezione 48; g) in violazione di quanto prescritto dall’art. 47 del decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 3 in data 20 agosto 1060, la Sezione Centrale ha riportato erroneamente i risultati dello scrutinio elettorale relativamente al ricorrente ed al controinteressato Luca Nicastro; h) al ricorrente, infatti, avrebbero dovuto essere attribuiti 449 voti, anziché 434, e al candidato Luca Nicastro 53 voti,

anziché 58; i) il ricorrente risulta quindi primo dei non eletti per la lista 11 e la candidata Roberta Trombadore seconda nei non eletti, anziché l'inverso.

Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.

A giudizio del Collegio il ricorso è fondato.

Risulta *per tabulas* - cioè dal verbale Mod. 39 CS relativo alla Sezione 48 che è stato versato in atti - che il ricorrente ha riportato 15 voti nella Sezione elettorale 48 e il candidato Consigliere Luca Nicastro zero voti.

Risulta parimenti *per tabulas* - cioè dal "prospetto dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato in tutte le Sezioni elettorali", versato in atti - che l'Ufficio Elettorale Centrale, in sede di riepilogo, ha erroneamente assegnato zero voti per il ricorrente e 15 voti per Luca Nicastro in relazione alla Sezione elettorale 48.

Si tratta di un chiaro errore materiale che risulta, appunto, dal verbale delle operazioni relative alla Sezione 48 e dal menzionato prospetto dei voti di preferenza dell'Ufficio Elettorale Centrale, nel quale sono stati invertito i voti conseguiti dai due candidati nella Sezione 48 (zero voti al ricorrente, anziché quindici; quindici voti al candidato Luca Nicastro, anziché zero).

Tale errore è stato quindi trasfuso nel verbale Mod. 41 CS, in cui si è indicato che il ricorrente aveva riportato 434 voti di preferenza in tutte le Sezioni e la cifra individuale di 4258 (determinata dalla somma fra i 3824 voti di lista e i 434 voti di preferenza in tutte le sezioni), anziché, rispettivamente, 449 voti di preferenza e la cifra individuale di 4273.

Allo stesso modo nel menzionato verbale si è indicato erroneamente che il candidato Luca Nicastro aveva riportato 68 voti di preferenza in tutte le Sezioni e la cifra individuale di 3892, anziché 53 voti di preferenza e la cifra individuale di 3877.

Il ricorso è, quindi, fondato e deve essere accolto.

Per l'effetto, va disposta la correzione del risultato elettorale nei termini che sono stati indicati, con specifico riferimento alla compilazione del menzionato prospetto

dei voti di preferenza dell'Ufficio Elettorale Centrale e del verbale Mod. 41 CS, mentre non occorre adottare alcuna statuizione sulla proclamazione degli eletti, in quanto il presente giudizio non spiega alcun effetto al riguardo.

Tenuto conto della natura e della particolare semplicità della controversia in esame, deve disporsi che le spese di lite restino a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) lo accoglie e, per l'effetto, dispone la correzione del risultato elettorale nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, ordina la correzione materiale del menzionato prospetto dei voti di preferenza dell'Ufficio Elettorale Centrale e del verbale Mod. 41 CS; 2) dispone che le spese di lite restino a carico della parte che le ha anticipate.

Manda alla Segreteria per la trasmissione della presente decisione al Sindaco di Modica.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore

Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere

Cristina Consoli, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Daniele Burzichelli

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Modica, _____

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della legge 08/06/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L. R. 11/12/1991 n° 48 così come modificato dall'art. 12 L.R. n°30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE / CONTRARIO

Modica li, 22/01/2024

Il Responsabile del Servizio finanziario

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 23 GEN. 2024 al - 7 FEB. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione